SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1115)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1978

Norme sul trattenimento in servizio di personale sanitario in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo un periodo in cui la vita civile del nostro Paese è stata sconvolta da una guerra, sono state costantemente emanate norme legislative per eliminare, o almeno attenuare, i danni che ne sono derivati alla comunità ed ai singoli cittadini. In particolare è stato sempre adottato il provvedimento di estendere il limite di età del servizio attivo per tutte le categorie la cui carriera era stata interrotta o ritardata a seguito degli eventi bellici.

Così, per i primari ospedalieri, è stato portato il limite di età dai 65 ai 70 anni per tutti coloro che erano in servizio al 30 settembre 1938 (legge 20 febbraio 1956, n. 68, emanata 38 anni dopo la fine della guerra 1915-18); per coloro che erano stati allontanati dal servizio per motivi politici o razziali (legge 1° luglio 1955, n. 550) e per coloro che avevano prestato servizio in ospedali delle colonie e della Venezia Giulia.

Infine, con la legge 10 maggio 1964, n. 336, è stato disposto di trattenere in servizio, fino al compimento del 70° anno di età, i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari ed i primari che, alla data di entrata in vigore della legge, occupavano un posto di ruolo. Con tale legge si è ritenuto di porre rimedio al danno subìto dalla carriera dei medici ospedalieri a causa della seconda guerra mondiale e, in particolare, a causa del ritardo di più di dodici anni dovuto alla sospensione di tutti i concorsi, ufficialmente dal 1940 al 1952, ma in pratica per molto più tempo.

Limitando però tale beneficio soltanto ai direttori ed ai primari, si è operato parzialmente poichè sono stati presi in considerazione soltanto coloro che nel 1964 erano giunti all'apice della carriera, mentre altrettanto, se non più, sono stati colpiti dagli eventi bellici e dalla sospensione dei concorsi tutti coloro che avevano visto arrestata la loro carriera a livello di aiuto o di assistente.

Mentre infatti quei sanitari che avevano maturato i titoli per accedere ai concorsi dei gradi più elevati, con la riapertura degli stessi dopo il 1952 hanno trovato molti posti liberi ed hanno avuto larga possibilità di accedervi, molto più danneggiati sono stati quei sanitari che hanno iniziato la carriera idonea a raggiungere la posizione di direttore o di primario prima del 1940 e che hanno invece visto paralizzata ogni possibilità di avanzamento dal blocco dei concorsi, senza che poi per loro venisse adottata alcuna iniziativa.

Per eliminare tali sperequazioni si propone il seguente disegno di legge che consta di un unico articolo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I sanitari, che siano entrati prima del 1940 in carriere idonee a raggiungere mansioni direttive nella carriera ospedaliera di cui alla legge 10 maggio 1964, n. 336, e che siano in servizio alla data del 31 dicembre 1977, sono trattenuti nel servizio stesso fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari di cui al precedente comma, che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età negli anni 1976 e 1977, sono reintegrati nel servizio e posti fuori ruolo fino al compimento del 70° anno di età.